

**Regolamento
della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione
(RLEAR)
del**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del gg mese anno (LEAR),

decreta:

Capitolo primo
Competenza

Autorità competenti

Art. 1

¹Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (in seguito: Servizio) è l'autorità competente per l'applicazione delle normative in materia di esercizi alberghieri e della ristorazione (in seguito: esercizi) e in materia di legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932 (LAlc), riservate le competenze espressamente demandate ad altre autorità.

²Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale (in seguito: DFP), è competente per l'applicazione degli articoli 11-13 LEAR (in seguito: legge).

³Il Municipio è in particolare competente per:

- a) la verifica della conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali;
- b) ogni altra competenza esplicitamente demandata dalla legge e dal presente regolamento.

⁴Il Dipartimento della sanità e della socialità, Laboratorio cantonale, è l'autorità competente per l'applicazione degli articoli 14 – 16 agli esercizi dove vengono offerte derrate alimentari.

Capitolo secondo
Commercio di bevande alcoliche

Esercizi

Art. 2

Il commercio al minuto di bevande alcoliche da consumare sul posto o da trasportare è autorizzato negli esercizi, salvo diversa indicazione sull'autorizzazione.

Altre strutture

Art. 3

Il Servizio può autorizzare il commercio al minuto di bevande alcoliche in altre strutture di vendita nel rispetto delle disposizioni della LAlc.

Capitolo terzo
Suddivisioni delle autorizzazioni

Esercizi con cucina

Art. 4

Gli esercizi con cucina sono quelle strutture che dispongono di una superficie di lavorazione ai sensi dell'articolo 15 in cui non vi sono limitazioni nell'offerta di derrate alimentari.

Esercizi con cucina limitata

Art. 5

¹Gli esercizi con cucina limitata sono quelle strutture nelle quali si possono servire esclusivamente bevande, aperitivi, pasticcini, piatti freddi, piatti caldi, ottenuti per semplice riscaldamento da preparazioni industriali preconfezionate (convenience foods) e gelati.

²Le strutture di cui al capoverso 1 dispongono di un adeguato locale di preparazione di cui all'articolo 16.

³Il Laboratorio cantonale può emanare una direttiva inerente prodotti ritenuti ad alto rischio che non possono essere offerti negli esercizi con cucina limitata.

Esercizi di alloggio senza ristorazione

Art. 6

¹Gli esercizi di alloggio senza cucina non possono offrire alcun tipo di derrata alimentare, fatta eccezione per la messa a disposizione di distributori automatici.

²Per le strutture di cui al capoverso 1 non è necessario il preavviso del Laboratorio cantonale nell'ambito del rilascio dell'attestazione di idoneità dei locali.

Locali notturni

Art. 7

¹Sono discoteche quei locali notturni accessibili anche a persone maggiori di 16 anni, in cui si svolgono il ballo, gli spettacoli di varietà e le esibizioni musicali o suono di musica riprodotta.

²Sono night club quei locali notturni accessibili unicamente ad avventori maggiorenni e in cui viene proposto un intrattenimento erotico o per soli adulti.

³Per quanto concerne l'offerta ristorativa si applicano per analogia gli articoli 4 e 5.

Definizione delle eccezioni

Art. 8

Ai sensi della legge e del presente regolamento si intende per:

- a) mense scolastiche, aziendali o altre strutture analoghe, non accessibili al pubblico: sono le mense riservate esclusivamente al personale impiegato, agli allievi e agli studenti e alle quali terze persone non possono accedere;
- b) buvette aperte solo in concomitanza con eventi culturali o sportivi: strutture che offrono cibo e bevande da consumare sul posto accessoriamente ad un'attività sportiva, culturale (teatri, cinema) o sociale, la cui apertura è limitata esclusivamente alla contemporaneità con l'evento puntuale alla quale è legata;
- c) alloggi per gruppi: strutture di alloggio, quali le colonie, di proprietà di enti pubblici, associazioni, cooperative o fondazioni private, la cui differenza dall'esterno con un esercizio pubblico appare evidente e sono generalmente accessibili esclusivamente ai gruppi che hanno riservato la struttura;
- d) appartamenti di vacanza, case e chalet affittati per un periodo limitato e che non offrono prestazioni di albergheria: sono considerati in questa categoria le strutture che oltre a non fornire alcun tipo di prestazione alberghiera (servizio di cibo e bevande, lavanderia, ecc.) sono affittate per un massimo di 90 giorni all'anno;

- e) attività di ristorazione a domicilio: sono cuochi professionisti e non che, al proprio domicilio o recandosi a casa del cliente, preparano, a pagamento, un pasto a un gruppo ben determinato di persone;
- f) circoli (o club privati) e palestre: sono quei locali non riconoscibili dall'esterno come esercizi pubblici, gestiti di principio da un'associazione e la cui entrata è riservata ai propri membri ed eventuali accompagnatori. Il consumo di cibo e bevande non può essere lo scopo principale dell'associazione e l'offerta dev'essere limitata a cibi e bevande semplici, senza nessun obbligo di consumo.

Capitolo quarto

Denominazione degli esercizi

Esercizi di ristorazione con cucina limitata

Art. 9

Gli esercizi di ristorazione con cucina limitata possono denominarsi unicamente caffè, bar, pub, pasticceria, tea-room o gelateria.

Grotto

Art. 10

¹La denominazione "grotto", anche all'interno del nome dell'esercizio, può essere utilizzata esclusivamente dagli esercizi dove i cibi e le bevande vengono serviti in un ambiente rustico e semplice, di stile e di carattere ticinese, situato, di regola, in zone discoste e ombreggiate.

²I grotti dispongono di una carta menù con prodotti e piatti tipici ticinesi, inserita in una sezione ben riconoscibile nella carta del grotto o in una carta *ad hoc* disponibile per il cliente.

³I prodotti e i piatti tipici ticinesi vengono proposti in maniera preponderante rispetto al resto dell'offerta.

Agriturismo

Art. 11

La denominazione agriturismo può essere utilizzata esclusivamente dalle aziende agricole conformi alla legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002.

Capitolo quinto

Requisiti dell'esercizio

Sezione 1

In generale

Requisiti strutturali e igienici

Art. 12

Ogni esercizio soddisfa i requisiti di sicurezza, sanitari e igienici previsti dalle specifiche legislazioni in materia di polizia del fuoco, polizia edilizia e di igiene.

Uso dei locali

Art. 13

¹Gli spazi dell'esercizio devono essere usati per scopi attinenti all'attività dello stesso.

²Qualora la licenza edilizia lo consenta, nello stesso spazio possono essere svolte altre attività a condizione che si tenga una contabilità separata per ogni attività.

³Le autorità possono verificare le relative contabilità in ogni momento.

⁴Sono riservate le disposizioni applicabili alle altre attività, di cui al capoverso 2, segnatamente in materia di orari di apertura e di chiusura e di imposta sul valore aggiunto (IVA).

Sezione 2

Competenze del Laboratorio cantonale

Derrate alimentari

Art. 14

¹Il preavviso del Laboratorio cantonale è d'obbligo e vincolante nell'ambito della valutazione dell'idoneità dei locali degli esercizi che offrono derrate alimentari.

²Il Laboratorio cantonale, nel formulare il suo preavviso, applica la legislazione federale in materia di derrate alimentari e in particolare l'ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari del 16 dicembre 2016 (ORI).

³Nella valutazione vengono considerati in particolare il dimensionamento, l'ubicazione e la sistemazione dei locali in cui sono trattate le derrate alimentari, delle installazioni sanitarie e dei locali accessori previsti dalla legislazione (quali depositi, spogliatoi e servizi igienici per il personale, ecc.) in relazione alla capacità ricettiva e alla tipologia di offerta di derrate alimentari dell'esercizio.

⁴Il preavviso del Laboratorio cantonale può essere formulato in modo tale da limitare l'attività.

Superficie di lavorazione

Art. 15

¹Gli esercizi con cucina dispongono di una superficie di lavorazione adeguata alla capacità ricettiva.

²Il calcolo viene effettuato in base a un minimo di 0.40 mq per avventore, ritenuto un minimo di 16 mq.

³Nel computo della superficie di lavorazione vengono considerati tutti i locali in cui sono trattate le derrate alimentari, come la cucina, la zona di preparazione delle pizze, ecc. Sono esclusi dal computo i depositi e l'area del bancone bar.

⁴Per giustificati motivi possono essere concesse deroghe al capoverso 2. Restano riservate le normative in materia di legge federale sul lavoro.

Locale di preparazione (office)

Art. 16

Gli esercizi con cucina limitata dispongono di un adeguato locale di preparazione (office) con una superficie minima di 10 mq. Restano riservate le normative in materia di legge federale sul lavoro.

Sezione 3

Competenze del municipio

Attestazione di idoneità dei locali

Art. 17

¹Per il rilascio dell'attestazione di idoneità dei locali il Municipio deve utilizzare il formulario ufficiale messo a disposizione dal Cantone.

²L'attestazione dell'idoneità dei locali rilasciata dal Municipio ha durata illimitata, riservato il capoverso 3.

³Ogni cambiamento suscettibile di modificare la capacità ricettiva o la tipologia dell'esercizio richiede il rilascio da parte del Municipio di una nuova attestazione di idoneità dei locali previo preavviso del Laboratorio cantonale.

Capacità ricettiva

Art. 18

La superficie minima degli spazi dove si servono cibi e bevande deve essere di 1.00 mq per avventore.

Servizi igienici

Art. 19

Per una capacità ricettiva fino a 50 persone sono necessari almeno due gabinetti (WC) separati per sesso; da 51 persone è necessario un numero adeguato di WC, rispettivamente orinatoi, la cui commisurazione spetta ai municipi.

Sezione 4

Fumo

Spazi aperti

Art. 20

¹Sono considerati spazi aperti quegli spazi che presentano un'apertura direttamente verso l'esterno di almeno la metà del perimetro della struttura; l'apertura del soffitto non è presa in considerazione.

²Tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono ai requisiti del capoverso 1.

³Spazi delimitati da pareti frangivento, non coperti, non sono considerati spazi chiusi a condizione che sia garantito un adeguato ricambio d'aria.

⁴In ogni caso non possono essere messi a disposizione dei fumatori gli spazi abituali di un esercizio.

Dichiarazione di idoneità

Art. 21

La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori viene preceduta dalla presentazione al Municipio di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell'impianto a quanto stabilito dalla legislazione federale.

Capitolo sesto

Presupposti per l'autorizzazione, l'esclusione e la revoca

Domanda di autorizzazione

Art. 22

¹La domanda di autorizzazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) genere e denominazione dell'esercizio;
- b) ubicazione e numero del mappale;
- c) generalità del gerente e del gestore;
- d) inizio attività.

²La domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Documentazione

Art. 23

Alla domanda di autorizzazione il gestore deve allegare i seguenti documenti:

- a) attestazione del Municipio dell'idoneità dei locali comprensiva della capacità ricettiva;
- b) documentazione attestante il godimento del diritto d'uso dei locali. Inoltre in caso di sublocazione, l'assenso scritto del proprietario immobiliare della struttura;
- c) prova di assicurazione RC per i danni causati nell'esercizio dell'attività o eventuale comprova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale;
- d) estratto cantonale delle esecuzioni per persone fisiche o giuridiche del gestore rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
- e) estratto del casellario giudiziale, sia del gestore che del gerente, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
- f) contratto di lavoro del gerente;
- g) permesso di soggiorno che autorizzi il gerente all'esercizio dell'attività lucrativa, se straniero;
- h) certificato medico dal quale risulti che il gerente non è affetto da malattie o non è colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell'esercizio;
- i) certificato cantonale d'esercente del gerente o decisione della DFP che riconosce titoli di formazione o lo svolgimento di un'adeguata pratica professionale;
- j) se il gerente è beneficiario di una rendita AI, un'attestazione circa il suo grado d'invalidità.

Condanne per reati inconciliabili con la funzione di gerente di esercizi pubblici

Art. 24

Sono inconciliabili ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera e) e 9 capoverso 2 lettera c) LEAR i seguenti reati:

1. omicidio (art. 111 CP);
2. assassinio (art. 112 CP);
3. lesioni personali gravi (art. 122 CP);
4. rissa (art. 133 CP);
5. aggressione (art. 134 CP);
6. somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute (art. 136 CP);
7. appropriazione indebita (art. 138 CP);
8. furto (art. 139 CP);
9. rapina (art. 140 CP);
10. truffa (art. 146 CP);
11. estorsione (art. 156 CP);
12. usura (art. 157 CP);
13. amministrazione infedele (art. 158 CP);
14. appropriazione indebita di trattenute salariali (art. 159 CP);
15. minaccia (art. 180 CP);
16. coazione (art. 181 CP);
17. sequestro di persona e rapimento (art. 183 CP);
18. coazione sessuale (art. 189 CP);
19. violenza carnale (art. 190 CP);
20. promovimento della prostituzione (art. 195 CP);
21. atti sessuali con minorenni contro remunerazione (art. 196 CP);
22. molestie sessuali (art. 198 CP);
23. falsità in documenti (art. 251 CP);
24. falsità in certificati (art. 252 CP);
25. organizzazione criminale (art. 260ter CP);
26. riciclaggio di denaro (art. 305bis CP);
27. entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione (art. 115 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005, LStr);
28. impiego di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 LStr);
29. inganno nei confronti delle autorità (art. 118 LStr);
30. frode fiscale (art. 269 della legge tributaria del 21 giugno 2004, LT);
31. appropriazione indebita di imposte alla fonte (art. 270 LT);
32. ripetuta guida in stato di ebbrezza con concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (articolo 91 capoverso 2 lettera a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958, LCStr).

Cambiamenti

Art. 25

¹Ogni cambiamento di gestore è oggetto di una nuova domanda di autorizzazione.

²Ogni cambiamento di gerente comporta l'aggiornamento dei dati dell'autorizzazione previo l'inoltro della documentazione di cui all'articolo 23 capoverso 1 lettera e- j.

³Ogni trasferimento della proprietà dello stabile comporta l'aggiornamento dei dati dell'autorizzazione.

Avviso di sospensione dell'attività

Art. 26

In caso di chiusura di un esercizio superiore a 60 giorni, il Municipio ed il gerente sono tenuti a darne comunicazione al Servizio ed al Laboratorio cantonale.

Capitolo settimo

Assicurazione responsabilità civile e deposito a titolo di garanzia

Prova del contratto d'assicurazione

Art. 27

¹La stipulazione del contratto di assicurazione va comprovata da un attestato dell'assicuratore, riservato l'articolo 29.

²La dichiarazione di cui al capoverso 1 deve indicare le prestazioni stipulate e l'impegno per l'assicuratore di notificare tempestivamente al Servizio la modifica, la sospensione o la cessazione dell'assicurazione.

Garanzia minima

Art. 28

Per ogni caso di sinistro viene stipulata una garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di 3'000'000 franchi.

Deposito a titolo di garanzia

Art. 29

¹L'importo del deposito a titolo di garanzia che devono versare in contanti gli esercizi che fungono da attività accessoria nei locali erotici è di 25'000 franchi. L'importo viene versato al Servizio.

²L'eventuale liberazione può essere effettuata soltanto a favore di terzi che hanno diritto al pagamento per eventuali danni subiti previo il consenso della persona che ha fornito la cauzione.

³La restituzione può essere concessa sei mesi dopo la scadenza o la revoca dell'autorizzazione.

Capitolo ottavo

Certificato di capacità per esercente e formazione professionale

Principio

Art. 30

Il certificato di capacità per esercente (in seguito: certificato) o la decisione di riconoscimento della DFP sono necessari per la gerenza di tutti gli esercizi, riservato l'articolo 31.

Eccezioni all'obbligo del certificato

Art. 31

¹Il Servizio può autorizzare la gerenza senza certificato a quelle strutture che offrono l'alloggio senza servizio di ristorazione fino ad un massimo di 15 posti letto.

²Nei casi di cui al capoverso 1 l'autorizzazione è rilasciata a una persona fisica con le medesime responsabilità di un gerente.

Vigilanza sulla formazione professionale

Art. 32

La vigilanza sulla formazione professionale e sull'organizzazione degli esami per l'ottenimento del certificato è di competenza del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport che la esercita per il tramite della DFP.

Regolamento d'esame

Art. 33

¹Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport emana il relativo regolamento d'esame e nomina la Commissione d'esame, in cui devono figurare almeno un rappresentante per:

- la Divisione della formazione professionale;
- il Dipartimento delle istituzioni;
- la Federazione Esercenti ed Albergatori Ticino (in seguito: Gastroticino);
- Hôtellerie suisse, Sezione Ticino;
- la Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo.

²In aggiunta ai compiti previsti dal regolamento d'esame, la Commissione d'esame:

- a) esercita mansioni di vigilanza sull'insegnamento offerto e i relativi esami;
- b) propone modifiche dei curricula formativi offerti;
- c) collabora nella politica d'informazione nei confronti del settore;
- d) esamina e discute le relazioni del Presidente della Commissione d'esame;
- e) rilascia l'attestazione inerente al superamento dell'esame cantonale per l'esercizio dell'agriturismo.

Periodo di pratica

Art. 34

¹Per ottenere il certificato il candidato, oltre a dover superare l'esame secondo lo specifico regolamento dipartimentale, deve aver effettuato una pratica in Svizzera o all'estero, a tempo pieno o parziale per un periodo anche non consecutivo, della durata complessiva di cinque mesi.

²La pratica può essere effettuata anche prima dell'esame in ogni caso al più tardi entro cinque anni dal superamento dell'esame.

³Sono dispensati dal periodo di pratica coloro che possiedono un attestato federale di capacità del settore o giudicato equivalente.

Comprova

Art. 35

¹Il periodo di pratica in Svizzera è comprovato da una dichiarazione salariale AVS, presso un esercizio di cui all'articolo 7 LEAR

²Il periodo di pratica all'estero è comprovato da una dichiarazione rilasciata dall'autorità preposta del luogo dove è stato effettuato.

³Nell'impossibilità di comprovare il periodo di pratica al candidato è richiesta una dichiarazione di autocertificazione.

Riconoscimento di certificati

Art. 36

¹Sono riconosciuti i certificati o i diplomi d'esercente rilasciati da un altro Cantone se l'esame è equivalente nella sostanza a quello previsto nel Cantone Ticino e se il richiedente dimostra di aver svolto il periodo di pratica.

²Per le materie d'esame che non sono equivalenti il richiedente deve sottoporsi all'esame per quelle materie giudicate tali.

³L'autorizzazione allo svolgimento della funzione di gerente rilasciata da un altro Cantone e la pratica acquisita in tale funzione per almeno tre anni sono riconosciuti come equivalenti al diploma.

⁴Limitatamente all'esercizio dell'attività di agriturismo i certificati acquisiti sotto il regime delle previgenti normative sono riconosciuti come equivalenti al diploma.

Capitolo nono

Orari di apertura e chiusura

Orari di apertura e di chiusura

Art. 37

¹Il gestore notifica preventivamente gli orari di apertura e di chiusura al Municipio, il quale provvederà a informare il Servizio senza indugio.

²Previa comunicazione tempestiva, da parte del gestore o del gerente, al Municipio o alla polizia comunale territorialmente competente:

- a) gli esercizi possono rimanere aperti, oltre gli orari notificati al Municipio, entro i limiti previsti dall'articolo 22 capoverso 1 LEAR;
- b) gli esercizi possono anticipare l'orario di chiusura, qualora le circostanze lo giustificano, segnatamente in caso di assenza di clientela.

³La chiusura posticipata dell'esercizio giusta il capoverso 2 lettera a), non costituisce deroga ai sensi dell'articolo 36 LEAR

⁴L'annuncio può anche essere effettuato in forma orale.

Capitolo decimo

Obblighi e facoltà del gestore e del gerente

Sezione 1

Gestore

Responsabilità e compiti

Art. 38

Il gestore è responsabile verso il Servizio del rispetto della legge e del presente regolamento e, segnatamente, dei seguenti compiti:

- a) esporre in modo ben visibile dall'esterno, gli orari di apertura e di chiusura dell'esercizio;
- b) esporre i prezzi delle prestazioni offerte;
- c) mettere a disposizione bevande analcoliche a prezzi vantaggiosi;
- d) notificare gli orari di apertura e di chiusura, i giorni di riposo settimanale e i periodi di chiusura al Municipio;
- e) designare una persona responsabile ai sensi delle normative federali sulle derrate alimentari operante a tempo pieno nella struttura. Qualora non sia designata una persona responsabile, il gestore è responsabile;
- f) pagare le tasse previste dalla legge e dal presente regolamento.

Sezione 2 Gerente

Responsabilità e compiti

Art. 39

Il gerente è responsabile verso il Servizio del rispetto della legge e del presente regolamento e, segnatamente, dei seguenti compiti:

- a) curare l'istruzione del personale e vigilare sul suo operato;
- b) vegliare sull'igiene e la pulizia generale dell'esercizio;
- c) garantire il mantenimento dell'ordine e della quiete pubblici ai sensi dell'articolo 26 LEAR;
- d) vigilare al rispetto dei divieti di: vendere bevande alcoliche a minori, fumare in locali inadeguati e incoraggiare il consumo di bevande alcoliche;
- e) notificare gli ospiti alla polizia Cantonale ai sensi dell'articolo 38 LEAR.

Svolgimento dell'attività

Art. 40

¹Il gerente deve essere assunto con un grado di occupazione del 100%.

²Il gerente effettua la gerenza personalmente e in maniera effettiva.

³Il gerente di un esercizio può eccezionalmente assumere la gerenza di manifestazioni soggette a permesso speciale.

⁴L'assenza temporanea non libera il gerente dalle sue responsabilità.

Eccezione

Art. 41

Il gerente di un piccolo esercizio, ossia quegli esercizi aventi una capienza massima di 40 avventori, che dispongono di un numero massimo di tre persone impiegate, compresi il gerente, i familiari ed il personale avventizio, può essere assunto con un grado di occupazione del 50%.

Gerenza di più esercizi

Art. 42

¹La stessa persona può essere designata quale gerente fino ad un massimo di tre esercizi pubblici a condizione che sia assunto dal medesimo datore di lavoro, titolare delle rispettive autorizzazioni.

²Il Servizio può limitare la gerenza a due esercizi in caso di eccessiva distanza tra di essi.

Sostituzione

Art. 43

¹Qualora un gerente, per cause di forza maggiore ma transitorie, sia impossibilitato nel proseguire la conduzione dell'esercizio, il gestore può chiedere al Servizio un'autorizzazione sostitutiva per un periodo massimo di un anno.

²L'istanza deve essere motivata e contenere:

- a) le generalità complete della persona alla quale si intende affidare la sostituzione;
- b) i documenti previsti alle lettere e), f), g) e h) dell'articolo 23 relativi al sostituto;
- c) la documentazione comprovante l'esistenza dell'impedimento del gerente;
- d) le informazioni che permettano di valutare le capacità professionali (certificato di capacità per esercente, certificato di servizio, pratica esercitata nel campo degli esercizi, ecc.) del sostituto.

³In caso di decesso del gerente, su richiesta, il Servizio rilascia un'autorizzazione ad una persona con adeguata pratica professionale per la durata massima di un anno.

Mantenimento dell'ordine e divieto d'accesso

Art. 44

¹Il gerente prende tutti i provvedimenti atti a garantire il mantenimento dell'ordine e della quiete, tanto all'interno dei propri locali quanto negli spazi di propria pertinenza e funzionalmente legati alla propria attività.

²Il divieto di accesso ingiunto dal gerente, ha una durata massima di due anni. In caso di cambiamento della gerenza il divieto mantiene la propria validità. È riservata la facoltà del nuovo gerente di revocare tale provvedimento.

³Il gerente che dispone un divieto d'accesso di cui al capoverso 2 deve notificarlo al Servizio e alla polizia comunale territorialmente competente per il tramite dell'apposito formulario.

⁴Se richiesto dall'interessato, il provvedimento di divieto di accesso deve essergli motivato per iscritto da parte del gerente entro 5 giorni.

⁵Il Servizio dirime le contestazioni sulla base di divieti d'accesso scritti e motivati.

Capitolo undicesimo

Permessi speciali

Requisiti del titolare

Art. 45

¹Il rilascio di permessi speciali secondo l'articolo 28 LEAR è subordinato alla presenza sul posto di una persona responsabile del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39.

²La persona designata è anche responsabile verso il Laboratorio cantonale per il rispetto delle normative federali in materia di derrate alimentari.

Responsabilità civile

Art. 46

¹I richiedenti devono beneficiare di una copertura assicurativa per i danni derivanti dall'attività di esercizio.

²Per il resto valgono gli articoli 27 e 28.

Capitolo dodicesimo

Disposizioni diverse

Procedura contravvenzionale

Art. 47

Le infrazioni constatate dalle polizie comunali strutturate sono oggetto di un rapporto che è trasmesso al Servizio per l'eventuale apertura di una procedura penale in materia di contravvenzioni.

Impianti pubblicitari

Art. 48

¹L'esercizio deve esporre un'insegna visibile esternamente.

²Il testo indica la denominazione (nome proprio o di fantasia) dell'esercizio, conformemente al tenore dell'autorizzazione; di tale indicazione viene data sistematica comunicazione al Municipio.

³Nel Comune non sono ammesse denominazioni identiche.

⁴Non sono subordinati all'obbligo dell'esposizione dell'insegna i rifugi e le capanne di montagna raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita.

Esposizione dei prezzi

Art. 49

¹Il gestore espone nell'esercizio, in luogo visibile ai clienti o tenere in ogni momento a loro disposizione, la lista dei prezzi tutto compreso riguardanti l'alloggio, i cibi e le bevande con l'indicazione precisa e separata degli eventuali supplementi per musica, spettacolo, ballo, autorimessa o altro.

²Il gestore espone all'esterno dell'esercizio la lista dei prezzi.

³Se le vivande o le bibite non figurano sulla lista, il gerente è tenuto, su richiesta, a indicarne il prezzo al momento in cui accetta l'ordinazione.

⁴Il gestore espone in ogni singola camera la lista dei prezzi (complessivi o di dettaglio) riguardanti il pernottamento.

Capitolo tredicesimo

Banca dati

Organo responsabile

Art. 50

L'organo responsabile della banca dati SEPU è il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale.

Diritti della persona interessata

Art. 51

Il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi garantisce il diritto di accesso conformemente alla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e alla legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol).

Utenti della polizia comunale

Art. 52

Le polizie comunali possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti previsti dalla legislazione in materia di collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali.

Catalogo dei dati

Art. 53

¹Il registro contiene i seguenti dati e documenti:

- a) nome, indirizzo, mappale e tipo della struttura;
- b) numero identificativo della struttura;
- c) nome, cognome, data di nascita, indirizzo e recapito telefonico dei gerenti, dei datori di lavoro nonché dei proprietari degli immobili in cui si situano gli esercizi pubblici;
- d) documentazione allegata all'istanza in virtù dell'articolo 23;
- e) autorizzazione;
- f) rapporti dei controlli effettuati;
- g) decisioni e sanzioni emanate nell'ambito della legge;
- h) nome, cognome e indirizzo delle eventuali persone diffidate.

²Le notifiche relative agli ospiti sono registrate con i seguenti dati:

- a) generalità della persona notificata;
- b) numero e copia del documento d'identità;
- c) numero d'annuncio di registrazione;
- d) eventuale numero dei congiunti e il numero di questi ultimi con più e rispettivamente meno di 14 anni.

³L'organo responsabile autorizza la condivisione nella banca dati dell'Agenzia turistica ticinese dei seguenti dati:

- a) nome, indirizzo, mappale e tipo della struttura;
- b) numero identificativo della struttura;
- c) numero dei posti letto della struttura;
- d) dati relativi alla validità dell'attività.

Durata di conservazione, cancellazione e distruzione

Art. 54

¹I dati di cui al capoverso 1 dell'articolo 53 sono conservati per 10 anni a partire dallo scadere dell'autorizzazione.

²I dati di cui al capoverso 2 dell'articolo 53 sono conservati per 5 anni.

³Decorsi i termini di conservazione di cui ai capoversi 1 e 2, i dati possono essere conservati dall'organo responsabile in forma anonima per scopi statistici.

Misure di sicurezza

Art. 55

Per la sicurezza della banca dati SEPU vengono adottate le opportune misure tecniche.

Capitolo quattordicesimo

Tasse

Sezione 1

Autorità cantonale

Tassa di autorizzazione

Art. 56

Il Servizio applica le seguenti tasse di autorizzazione alla conduzione di un esercizio:

- a) rilascio: fr. 100.- a fr. 500.-
- b) aggiornamento: fr. 100.-

Tassa sull'alcool

Art. 57

¹Per il commercio di bevande alcoliche, contemplato dalla LAlc, relativamente all'attività di esercizi alberghieri e della ristorazione, il Servizio applica una tassa annua che ammonta ad un importo base di 175 franchi, a cui si aggiungono 5 franchi per avventore disponibile.

²Su richiesta, nel caso in cui l'attività venga chiusa in maniera definitiva, l'importo della tassa è ridotto o rimborsato proporzionalmente in funzione della durata dell'attività.

³Per il commercio di bevande alcoliche, contemplato dalla LAlc, relativamente a manifestazioni nell'ambito dei permessi speciali della durata di oltre 4 giorni, il Servizio applica una tassa forfettaria pari a 150 franchi.

Tassa sull'alcool per altri commerci

Art. 58

¹La tassa annua per l'esercizio del commercio di bevande alcoliche, contemplata dalla LAlc, relativamente ad altri commerci è di 175 franchi per metro cubo di esposizione di vendita.

²Le frazioni di metro cubo valgono quali unità intere.

Tassa preavviso sull'idoneità dei locali

Art. 59

Nell'ambito del rilascio del preavviso di cui all'articolo 8 cpv. 3 LEAR, il Laboratorio cantonale preleva una tassa da 50 franchi a 100 franchi.

Sezione 2

Autorità comunale

Tassa per deroghe d'orario

Art. 60

¹La tassa per deroga d'orario ammonta al massimo a 60 franchi per ora.

²In casi particolari il Municipio può astenersi dal prelevare una tassa.

Tassa per permessi speciali

Art. 61

¹La tassa per il rilascio del permesso speciale varia da 60 franchi a 1'000 franchi a dipendenza dei giorni di attività autorizzati.

²In casi particolari il Municipio può astenersi dal prelevare la tassa.

Tassa per estensione dei posti esterni

Art. 62

La tassa per l'estensione dei posti esterni varia da 60 franchi a 1'000 franchi a dipendenza dell'estensione concessa.

Tassa per il rilascio dell'attestazione di idoneità dei locali

Art. 63

Per il rilascio dell'attestazione di idoneità dei locali di cui all'articolo 8 LEAR, può essere prelevata una tassa da 50 franchi a 100 franchi.

Sezione 3

Diversi

Debitore

Art. 64

¹Il gestore è il responsabile per il pagamento delle tasse.

²Il responsabile di uno spaccio di bevande alcoliche è tenuto al pagamento delle tasse sull'alcool. Se quest'ultimo non svolge l'attività a titolo indipendente, il loro datore di lavoro (persona fisica o giuridica) è solidalmente responsabile per il pagamento delle tasse

Capitolo quindicesimo

Sanzioni

Revoca dell'autorizzazione

Art. 65

¹La decisione di revoca dell'autorizzazione a condurre un esercizio è presa dal Servizio, di regola previa comminatoria, da intimare sia al gerente che al gestore.

²Con la comminatoria il gerente viene diffidato a compiere o ad astenersi da un determinato comportamento.

³La durata minima della revoca è di 15 giorni.

⁴Il Servizio ne dà comunicazione al Municipio interessato e al Laboratorio cantonale.

Capitolo sedicesimo

Norme abrogative e finali

Abrogazione

Art. 66

Il regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear) è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 67

Il presente regolamento entra in vigore il gg mese anno.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnaldo Coduri

BOLZA